



Bruxelles, 10.7.2013
COM(2013) 500 final

2013/0233 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di
una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2013) 251 final}

{SWD(2013) 252 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Obiettivi della proposta

La presente proposta ha come obiettivo l'adozione di una decisione del Consiglio e del Parlamento, in virtù dell'articolo 185 del TFUE, volta a fornire gli strumenti giuridici per la partecipazione dell'Unione europea al programma comune a sostegno di una vita attiva e autonoma (programma AAL, dall'acronimo in inglese *Active and Assisted Living*) avviato da più Stati membri.

Gli obiettivi generali del programma AAL sono:

- ampliare la disponibilità di prodotti e servizi basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per un invecchiamento attivo e in buona salute, al fine di migliorare la qualità della vita degli anziani e di coloro che li assistono e, al tempo stesso, la sostenibilità dei sistemi di assistenza;
- mantenere una massa critica di attività transeuropee di ricerca applicata, sviluppo e innovazione nel campo dei prodotti e servizi basati sulle TIC per invecchiare in buone condizioni, coinvolgendo soprattutto le PMI e gli utenti;
- stimolare gli investimenti privati e migliorare le condizioni di sfruttamento industriale di tali tecnologie, predisponendo un quadro coerente per lo sviluppo di approcci e soluzioni a livello europeo che comprenda norme minime comuni rispondenti alle diverse preferenze sociali e ai diversi aspetti regolamentari nazionali e regionali.

1.2. Motivazione della proposta

La strategia Europa 2020 ha identificato nell'invecchiamento della popolazione una sfida e al tempo stesso un'opportunità di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le iniziative faro "Un'agenda digitale europea" e "L'Unione dell'innovazione" affrontano entrambe come prioritario il tema dell'invecchiamento demografico. L'agenda digitale si concentra sui servizi, prodotti e processi innovativi basati sulle TIC, contemplando diverse azioni sull'*eHealth* e un'azione specifica per rafforzare il programma AAL. Questo programma darà un importante contributo alla strategia Europa 2020 e alle relative iniziative faro, concorrendo ad affrontare la sfida demografica e a creare nuove opportunità, in particolare per le piccole e medie imprese. Il partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute (PEI AHA) prevede che le soluzioni TIC giochino un ruolo importante nel conseguimento dei suoi obiettivi che consistono nel guadagnare altri due anni di vita in buona salute entro il 2020 e nel migliorare la qualità della vita dei cittadini e dell'efficienza dei servizi sanitari in Europa. Il programma AAL costituisce una componente fondamentale per sostenere il partenariato PEI AHA attraverso l'innovazione basata sulle TIC, in quanto si concentra sull'anello debole della catena dell'innovazione, la cosiddetta "valle della morte", ovvero quella fase in cui i risultati della ricerca devono essere trasformati in nuovi prodotti e servizi pronti ad essere commercializzati. Il programma AAL trarrà a sua volta vantaggio dal partenariato europeo per l'innovazione, poiché quest'ultimo accelererà la creazione di mercati e la diffusione di prodotti e servizi su vasta scala e contribuirà a migliorare le condizioni quadro per il mercato, come ad esempio la normalizzazione e l'interoperabilità, che non sono coperte dal programma, ma che nella valutazione e nelle consultazioni vengono identificate come ostacoli alla diffusione. Il programma AAL è integrato da importanti iniziative nazionali, come l'iniziativa a sostegno di una vita autonoma e attiva per gli anziani in

Germania, la piattaforma per l'innovazione nel campo dell'assistenza all'autonomia nel Regno Unito e la piattaforma sull'innovazione nell'invecchiamento in Francia.

Grazie a questi programmi correlati tra loro, che insieme coprono una parte significativa della "filiera" della ricerca e dell'innovazione, l'Europa gode di una posizione di forza unica a livello mondiale nel settore delle TIC per quanto riguarda l'invecchiamento in buone condizioni. Il programma AAL completa bene le attività a più lungo termine di ricerca e innovazione e di convalida commerciale in questo settore, previste nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020.

Il programma AAL è inoltre complementare all'iniziativa di programmazione congiunta (IPC) "Vivere di più, vivere meglio" sul cambiamento demografico che riunisce 13 paesi europei, intesa a sfruttare le nuove conoscenze scientifiche nella definizione delle future politiche sull'invecchiamento, grazie a un'ampia gamma di discipline di ricerca. Il programma AAL può offrire il contesto per l'attuazione dell'attività di ricerca multidisciplinare dell'iniziativa di programmazione congiunta arricchendola dell'esperienza degli utenti e condividendo al contempo le metodologie di ricerca, come ad esempio l'approccio che tiene conto di tutte le fasi della vita.

Nel complesso, queste iniziative coprono gran parte degli aspetti della catena dell'innovazione, che vanno dalla ricerca fondamentale all'adozione da parte del mercato, come raccomandato da una serie di valutazioni indipendenti sui programmi di ricerca e innovazione dell'UE, nonché da vari documenti strategici dell'UE. Queste sinergie saranno ulteriormente rafforzate nell'ambito della proposta della Commissione relativa al programma quadro di ricerca per il periodo 2014-2020, Orizzonte 2020, contenente una sezione specifica sulle sfide per la società tra le cui priorità figura il tema "salute, cambiamento demografico e benessere". Il programma AAL è indicato come una delle iniziative adottate ai sensi dell'articolo 185 del TFUE che possono beneficiare di un sostegno costante, a condizione di rispettare determinati criteri.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1. Consultazione sul futuro del programma comune AAL

La Commissione ha consultato le varie parti interessate esterne e interne relativamente ai piani per il programma AAL. Alla consultazione pubblica online sul PEI-AHA, realizzata nel 2011, hanno risposto 524 partecipanti che hanno espresso la loro opinione in merito alle iniziative nazionali, regionali e locali esistenti a favore di un invecchiamento attivo e sano. Circa il 38% delle risposte è giunto da istituzioni governative, il 23% dall'industria, comprese le PMI, il 7% dal settore dell'assistenza sanitaria e sociale, il 17% dal mondo universitario e della ricerca e il 15% da organizzazioni che rappresentano gli anziani. Dalla consultazione è emerso un insufficiente coinvolgimento degli utenti finali nella fase di sviluppo e che tale lacuna rappresenta il principale ostacolo all'innovazione.

Nel dicembre 2010 cinque esperti di alto livello guidati dall'ex Commissaria M. Kuneva¹ hanno effettuato una valutazione intermedia dell'attuale programma comune AAL. Nell'ambito di tale valutazione sono stati intervistati oltre 40 parti interessate selezionate in tutta Europa e direttamente coinvolte nella catena del valore del programma comune AAL. Circa il 33% degli intervistati proveniva da istituzioni governative, il 27% dall'industria, comprese le PMI, il 27% dal mondo universitario e della ricerca e l'11% da organizzazioni che rappresentano gli anziani. Il gruppo di valutazione ha sottolineato l'importanza, per il

¹ Cfr. http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/docs/aal/interim_evaluation_report.pdf

programma comune AAL e il suo seguito, di garantire alte prestazioni operative, puntare a soluzioni di applicazione generale alle situazioni della vita reale, promuovere le tecnologie per i servizi di assistenza e intermediazione, rafforzare i legami con gli utenti e assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di diffusione.

Un'altra consultazione pubblica online sul programma comune AAL è stata effettuata nel 2010 e nel 2011 sono stati esaminati i progetti finanziati nel quadro di tale programma.

Nel 2012 la Commissione ha svolto consultazioni interne con le riunioni del gruppo direttivo sulla valutazione d'impatto, che ha contribuito alla pianificazione e alla definizione di una tabella di marcia per la preparazione della relazione di valutazione d'impatto, in particolare per quanto riguarda la definizione del problema e la rilevanza del programma comune AAL per le altre DG. Il gruppo di coordinamento istituito a norma dell'articolo 185 guidato dalla DG RTD ha contribuito alla struttura della presente relazione e alle argomentazioni ivi presentate.

2.2. Le opzioni strategiche

La valutazione d'impatto ha esaminato le opzioni descritte di seguito.

Opzione 1: programma comune AAL2 identico a quello AAL1; questa opzione è lo scenario di base e rappresenta lo "status quo", ovvero la prosecuzione del programma comune AAL per il periodo 2014-2020, esattamente come quello attuale che copre il periodo dal 2008 al 2013.

Opzione 2: nessun programma comune AAL2; questa opzione prevede che dopo il 2013 non vi sia più né un programma specifico né un cofinanziamento specifico a livello dell'UE per riunire i programmi di ricerca e innovazione nazionali nel campo delle TIC sull'invecchiamento in buone condizioni. Il denaro accantonato per la prosecuzione del programma comune AAL nel quadro del programma proposto Orizzonte 2020, se adottato, potrebbe essere destinato a ricerche ulteriori sull'invecchiamento in buone condizioni, da effettuare nell'ambito di Orizzonte 2020.

Opzione 3: questa opzione prevede la prosecuzione del programma comune AAL1 e comporterebbe un adeguamento del suo campo di applicazione e una migliore attuazione. Il campo di applicazione del programma comune AAL2 andrebbe ad allinearsi pienamente su quello del partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute (PEI AHA). Oltre al pilastro sull' "invecchiamento attivo e una vita indipendente", verrebbero inclusi anche gli altri due pilastri del PEI AHA, ovvero: "prevenzione, screening e diagnosi precoce" e "assistenza e cura". Con l'armonizzazione del campo di applicazione del programma con quello del PEI AHA, cambierebbe anche il nome del programma da "programma comune in materia di domotica per categorie deboli" (*Ambient Assisted Living*) a "programma comune a sostegno di una vita attiva e autonoma" (*Active and Assisted Living*). Il programma sarebbe cofinanziato dagli Stati membri e dai partecipanti al progetto come è avvenuto per l'attuale programma comune AAL 2008-2013. Il livello di finanziamento UE a titolo di Orizzonte 2020 rimarrebbe inalterato rispetto al 7° PQ. Questa opzione prevede anche un maggiore coinvolgimento degli utenti finali, un ampliamento della base di finanziamento a tutti i soggetti coinvolti e migliori prestazioni operative.

2.3. Consultazione sulla valutazione d'impatto

Nel febbraio 2012 l'assemblea generale del programma comune AAL ha esaminato tali opzioni e ha deciso che la prosecuzione del programma è una questione di importanza strategica; 15 dei 23 paesi attualmente partecipanti hanno espresso la loro preferenza per l'opzione 3, seguita dall'opzione 1, ovvero la prosecuzione del programma nella sua forma

attuale, mentre soltanto due paesi non si sono espressi a favore di una sua prosecuzione (opzione 2).

Nel novembre 2012, il comitato per la valutazione d'impatto ha esaminato e approvato la relazione. Nel suo parere ha chiesto di apportare alcuni miglioramenti alla relazione sulla valutazione d'impatto, di cui si è tenuto conto. In particolare, ora la relazione spiega meglio il contesto politico, i problemi ancora irrisolti, i fallimenti del mercato e lo scenario di base. Anche gli obiettivi sono stati rivisti in modo da fornire una solida base per la misurazione dei progressi del programma comune AAL2. I diversi scenari di finanziamento sono stati illustrati in modo più esaustivo nell'analisi di sensitività, descrivendo più approfonditamente le possibili conseguenze sociali e sulla salute. Infine, è stata inclusa un'analisi che confronta le opzioni in termini di efficacia, efficienza e coerenza.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La base giuridica della proposta di programma AAL è l'articolo 185 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce che l'Unione può prevedere la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.

3.2. Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive dell'Unione europea. La sussidiarietà è garantita dal fatto che la proposta si basa sull'articolo 185, che prevede espressamente la partecipazione dell'Unione a programmi di ricerca avviati da più Stati membri. Tutti gli aspetti operativi vengono realizzati, ove possibile, a livello nazionale, pur assicurando un approccio coerente del programma comune a livello europeo.

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli in quanto l'eccellenza e le conoscenze specifiche necessarie per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi basati sulle TIC rivolti agli anziani sono disseminate tra i vari paesi e non sono pienamente sfruttabili solo a livello nazionale. Senza un approccio coerente a livello europeo, né massa critica, si corre il grave rischio di una duplicazione degli sforzi e di un aumento dei relativi costi. È inoltre improbabile che si possa instaurare un vero e proprio mercato interno di soluzioni TIC interoperabili per l'invecchiamento in buone condizioni senza un programma comune di dimensione europea.

Il valore aggiunto dell'UE è direttamente legato ai seguenti problemi: frammentazione del mercato dell'UE e delle attività di ricerca, insufficiente attenzione alla diffusione su scala transunionale e mancanza di una visione europea comune dei mercati delle TIC per l'invecchiamento in buone condizioni.

3.3. Principio di proporzionalità

L'articolo 185 del TFUE invita l'Unione a “prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi”. Gli Stati membri rappresentano la forza trainante dell'iniziativa.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché gli Stati membri saranno responsabili dell'elaborazione del programma comune e di tutti gli aspetti operativi. La struttura esecutiva specifica costituita dall'*associazione AAL* ha già dimostrato di essere in grado di attuare l'attuale programma in modo efficiente ed efficace. L'Unione fornirà gli

incentivi per migliorare il coordinamento e garantire un contributo sinergico alle politiche dell'UE e alle priorità di Orizzonte 2020, sorveglierà l'attuazione del programma e garantirà la tutela degli interessi finanziari dell'UE.

In particolare, la struttura organizzativa proposta permette di ridurre al minimo gli oneri amministrativi in quanto il lavoro amministrativo principale viene svolto dalle agenzie nazionali sotto la supervisione e la responsabilità globale dell'associazione AAL, creata a tal fine.

3.4. Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio in virtù dell'articolo 185 del TFUE. Le conclusioni della valutazione intermedia e l'analisi delle opzioni nella valutazione d'impatto hanno indicato l'articolo 185 come lo strumento più idoneo ai fini degli obiettivi del programma AAL.

3.5. Deroghe alle regole di partecipazione di Orizzonte 2020

Al fine di garantire l'erogazione del contributo finanziario dell'Unione e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale in conformità alle regole di partecipazione dei programmi nazionali, occorre predisporre deroghe alle seguenti disposizioni del regolamento (UE) n. ... [regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020]:

- verifica della capacità finanziaria, estesa a tutti i partecipanti ed eseguita dagli organismi di finanziamento nazionali partecipanti: articolo 14, paragrafo 5;
- la struttura specifica di esecuzione non conclude convenzioni con i beneficiari finali: articolo 16, paragrafo 1;
- applicazione delle norme nazionali per il finanziamento, l'ammissibilità dei costi, i certificati relativi ai rendiconti finanziari e i certificati relativi alla metodologia: articolo 19, paragrafo 1 e paragrafi da 5 a 7 e articoli da 22 a 29;
- norme che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale e la diffusione dei risultati in conformità con le norme nazionali: articoli da 38 a 45.

Ciò si giustifica con il fatto che il programma AAL è concepito come un programma "vicino al mercato", in cui confluiscono diverse risorse nazionali di finanziamento (come i programmi di finanziamento per la ricerca e l'innovazione, la sanità e l'industria). Tali programmi hanno, per loro natura, regole di partecipazione diverse e non si può pretendere un allineamento totale con quelle previste in Orizzonte 2020.

Inoltre, il programma AAL si concentra in particolare sulle piccole e medie imprese e le organizzazioni di utenti che in genere non partecipano alle attività di ricerca e innovazione dell'UE. Al fine di semplificare la loro partecipazione dal punto di vista amministrativo e giuridico, il contributo finanziario dell'Unione viene erogato conformemente alle norme dei rispettivi programmi di finanziamento nazionali, a cui sono già abituate, e concesso tramite una sovvenzione unica, insieme al corrispondente sostegno pubblico nazionale. Il programma comune AAL (2008-2013) ha dimostrato la validità di questo approccio che ha visto una forte partecipazione (oltre il 40%) delle piccole e medie imprese.

La proposta fornisce garanzie adeguate per assicurare il rispetto, da parte della struttura specifica di esecuzione, dei principi di parità di trattamento e di trasparenza nell'erogazione del sostegno finanziario a terzi, nonché per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine, la proposta prevede altresì disposizioni dettagliate da includere in un accordo tra l'Unione e la struttura specifica di esecuzione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria legislativa che accompagna la presente decisione definisce l'incidenza indicativa sul bilancio. Le disposizioni della decisione e dell'accordo di delega da definirsi tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione devono garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

L'importo massimo del contributo dell'UE è pari a 175 000 000 EUR dalla dotazione di bilancio per DG CONNECT assegnata da Orizzonte 2020 alla sfida per la società 1, tema "salute, cambiamento demografico e benessere"².

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

5.1. Semplificazione

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per quanto riguarda le parti private. In particolare, i beneficiari dei fondi di ricerca nell'ambito del nuovo programma comune avranno il vantaggio di utilizzare un unico regime per i contratti e i pagamenti in applicazione di norme nazionali già note, senza bisogno di una rendicontazione specifica relativa al contributo unionale. L'UE tratterà direttamente con l'associazione AAL, che avrà il compito di assegnare, controllare e riferire in merito all'utilizzo del contributo dell'Unione europea.

5.2. Clausola di riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta contiene una clausola di riesame che prevede una revisione intermedia dopo tre anni. La durata complessiva sarà limitata a sette anni di intervento e altri tre anni di completamento.

5.3. Spazio economico europeo

L'atto proposto riguarda una materia di competenza dello Spazio economico europeo e va pertanto esteso al SEE.

² *L'importo è indicativo e dipenderà dalla scheda finanziaria legislativa definitiva approvata con Orizzonte 2020 e dall'importo previsto per la DG CONNECT nell'ambito delle sfide societali, tema "salute, cambiamento demografico e benessere".*

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 185 e 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”⁴, la Commissione sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno approvato tale strategia.
- (2) Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) istituito dal regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013⁵ (in appresso “programma quadro Orizzonte 2020”) intende dare un maggiore impulso alla ricerca e all'innovazione, contribuendo al rafforzamento dei partenariati pubblico-pubblico, anche attraverso la partecipazione dell'Unione a programmi avviati da più Stati membri conformemente all'articolo 185 del trattato.
- (3) La decisione n. 742/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione⁶ prevede un contributo finanziario della Comunità al programma comune di ricerca e sviluppo “*Ambient Assisted Living*” (Domotica per categorie deboli, in appresso “programma comune AAL”) di importo pari a quello degli Stati membri, ma non superiore a 150 000 000 EUR per la durata del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013),

³ GU C [...] del [...], pag.

⁴ COM(2010) 2020 definitivo del 3 marzo 2010.

⁵ GU... PQ Orizzonte 2020.

⁶ GU L 201 del 30.7.2008, pag. 49.

istituito con la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006⁷.

- (4) Nel dicembre 2012 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione intermedia, condotta da un gruppo di esperti, del programma comune AAL⁸. In generale, il gruppo di esperti ritiene che il programma comune AAL abbia registrato risultati positivi e importanti progressi nel conseguimento dei suoi obiettivi e che sia quindi opportuno un suo proseguimento anche oltre l'attuale periodo di finanziamento. Il gruppo di esperti ha rilevato tuttavia alcune carenze, in particolare la necessità di un maggiore coinvolgimento degli utenti nei progetti e di ulteriori miglioramenti nelle prestazioni operative per accorciare i tempi per la firma dei contratti e per i pagamenti.
- (5) Nella comunicazione intitolata "Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità"⁹, la Commissione ha sottolineato che l'invecchiamento demografico è una delle maggiori sfide che dovranno affrontare tutti gli Stati membri e che un ricorso maggiore alle nuove tecnologie potrebbe contribuire a contenere i costi e ad accrescere il benessere e la partecipazione attiva degli anziani alla società, migliorando nel contempo anche la competitività dell'economia dell'Unione.
- (6) Nella comunicazione intitolata "Iniziativa faro Europa 2020, l'Unione dell'innovazione"¹⁰, la Commissione ha individuato nell'invecchiamento della popolazione una delle sfide per la società e uno dei settori in cui i progressi nell'innovazione potranno dare grande impulso alla competitività, mettendo le imprese europee nelle condizioni di essere all'avanguardia nello sviluppo di nuove tecnologie, di crescere e di assumere un ruolo di punta a livello mondiale sui nuovi mercati in crescita, di migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi pubblici così da contribuire a creare un gran numero di posti di lavoro di buona qualità.
- (7) Nella comunicazione intitolata "Un'agenda digitale europea"¹¹, la Commissione ha proposto di rafforzare il programma comune AAL per contribuire ad affrontare le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione.
- (8) Nella comunicazione intitolata "Portare avanti il piano strategico di attuazione del partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute"¹², la Commissione propone di tener conto delle pertinenti priorità individuate dal piano nel predisporre i futuri programmi e strumenti di lavoro nell'ambito della ricerca e dell'innovazione che fanno parte del programma quadro Orizzonte 2020. La Commissione ha inoltre proposto di tener conto del contributo che il programma comune AAL potrebbe apportare al partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute.
- (9) Il partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute, istituito nel quadro della "Unione dell'innovazione", punta sull'importante ruolo svolto dalle soluzioni TIC per conseguire l'obiettivo di aumentare di due anni la speranza di vita in buona salute dei cittadini entro il 2020, oltre a migliorare la loro qualità della vita e l'efficienza dei sistemi di assistenza nell'Unione. Il piano strategico di attuazione stabilisce le priorità per accelerare e ampliare l'innovazione nel campo

⁷ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

⁸ COM(2010) 763 definitivo del 16 dicembre 2010.

⁹ COM(2006) 571 definitivo del 12 ottobre 2006.

¹⁰ COM(2010) 546 definitivo del 6 ottobre 2010.

¹¹ COM(2010) 245 definitivo del 19 maggio 2010.

¹² COM(2012) 83 final del 29 febbraio 2012.

dell'invecchiamento attivo e in buona salute in tutta l'Unione in tre settori: prevenzione e promozione della salute; assistenza e cure; vita indipendente e inclusione sociale.

- (10) È opportuno che il programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (in appresso “il programma AAL”) porti avanti i risultati ottenuti grazie al precedente programma e colmi le sue lacune, attraverso una maggiore partecipazione degli utenti ai progetti e una maggiore flessibilità nell’attuazione del programma.
- (11) Occorre stabilire un massimale per la partecipazione dell’Unione al programma AAL per la durata del programma quadro Orizzonte 2020. Al fine di assicurare un forte effetto leva e il coinvolgimento attivo degli Stati partecipanti nella realizzazione degli obiettivi del programma, tale massimale non deve superare il contributo finanziario degli Stati partecipanti per la durata del programma quadro Orizzonte 2020.
- (12) Conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. .../2013 [PQ H2020], qualsiasi Stato membro e paese associato al programma quadro Orizzonte 2020 ha il diritto di partecipare al programma AAL.
- (13) Al fine di garantire che il contributo finanziario dell’Unione corrisponda a quello degli Stati partecipanti, è opportuno che tale contributo sia subordinato all’assunzione di impegni formali da parte degli Stati partecipanti prima dell’avvio del programma AAL e della sua attuazione. Il contributo degli Stati partecipanti al programma AAL dovrebbe comprendere i costi amministrativi sostenuti a livello nazionale per il buon funzionamento del programma.
- (14) L’attuazione congiunta del programma AAL richiede una struttura esecutiva. Gli Stati partecipanti hanno approvato la struttura di esecuzione del programma AAL e nel 2007 hanno istituito l’associazione AAL (*Ambient Assisted Living*) IASBL, un’associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga (in appresso “associazione AAL”). Dato che, secondo la relazione sulla valutazione intermedia, l’attuale struttura di gestione del programma comune AAL, ovvero l’associazione AAL, si è dimostrata efficiente e di qualità, è opportuno continuare a utilizzarla come struttura esecutiva, con la funzione di organo di allocazione e monitoraggio del programma AAL. L’associazione AAL avrebbe pertanto il compito di gestire il contributo finanziario dell’Unione e garantire un’attuazione efficiente del programma AAL.
- (15) Al fine di conseguire gli obiettivi del programma AAL, è necessario che l’associazione AAL eroghi il sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti per le azioni da essa selezionate. È opportuno che queste azioni vengano selezionate a seguito di inviti a presentare proposte sotto la responsabilità dell’associazione AAL, assistita in tale compito da esperti esterni indipendenti. La graduatoria deve essere vincolante per quanto riguarda la selezione delle proposte e l’allocazione dei fondi provenienti dal contributo finanziario dell’Unione e dai bilanci nazionali per i progetti del programma AAL.
- (16) È necessario che il contributo finanziario dell’Unione sia gestito conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alle norme in materia di gestione indiretta sanciti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione¹³ e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della

¹³ GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1.

Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012¹⁴.

- (17) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è necessario che la Commissione disponga della facoltà di ridurre, sospendere o cessare il contributo finanziario dell'Unione se il programma AAL è attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva, o se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma AAL. È necessario che l'accordo di delega da concludersi tra l'Unione e l'associazione AAL specifichi tale facoltà.
- (18) La partecipazione alle azioni indirette finanziate dal programma AAL rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di "Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020)"¹⁵. Tuttavia, a causa di specifiche esigenze operative del programma AAL è necessario prevedere deroghe al regolamento in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento.
- (19) Sono necessarie specifiche deroghe al regolamento (UE) n. .../2013 [regolamento PQ H2020] in quanto il programma AAL è concepito come un programma per l'innovazione "vicino al mercato", in cui confluiscono diverse risorse nazionali di finanziamento (come i programmi di finanziamento per la ricerca e l'innovazione, la sanità e l'industria). Tali programmi nazionali hanno, per loro natura, regole di partecipazione diverse e non è possibile un allineamento totale con il regolamento (UE) n. .../2013 [Orizzonte 2020, norme in materia di partecipazione]. Inoltre, il programma AAL si concentra in particolare sulle piccole e medie imprese e le organizzazioni di utenti che in genere non partecipano alle attività di ricerca e innovazione dell'UE. Per facilitare la partecipazione di queste imprese e organizzazioni, il contributo finanziario dell'Unione viene erogato in conformità alle norme relative ai programmi di finanziamento nazionali, che sono già note, e sarà erogato sotto forma di una sovvenzione unica che comprende il finanziamento unionale e quello nazionale corrispondente.
- (20) È necessario che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni amministrative e pecuniarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹⁶, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità¹⁷, e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)¹⁸.

¹⁴ GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

¹⁵ GU L... del..., pag.... [Regolamento PQ H2020].

¹⁶ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

¹⁷ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

¹⁸ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

- (21) È opportuno che la Commissione effettui una valutazione intermedia, in particolare sulla qualità e l'efficienza del programma AAL e sui progressi compiuti verso gli obiettivi stabiliti, e una valutazione finale e che, sulla base di tali valutazioni, rediga una relazione.
- (22) La valutazione deve basarsi su informazioni precise ed aggiornate. Su richiesta della Commissione, l'associazione AAL e gli Stati partecipanti sono tenuti a fornirle le informazioni da includere nelle relazioni sulla valutazione del programma AAL.
- (23) È opportuno che il programma AAL garantisca l'efficace promozione della parità di genere e il rispetto dei principi etici, come previsto dal programma quadro Orizzonte 2020.
- (24) Poiché gli Stati partecipanti hanno deciso di continuare il programma AAL e i suoi obiettivi sostengono e integrano direttamente le politiche dell'Unione nel campo dell'invecchiamento attivo e in buona salute e dato che tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli, ma possono, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione al programma AAL

1. L'Unione partecipa al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (in appresso "il programma AAL") avviato congiuntamente da [Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria] (in appresso gli "Stati partecipanti"), alle condizioni di cui alla presente decisione.
2. Qualsiasi altro Stato membro e qualsiasi altro paese associato al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020), Orizzonte 2020, istituito con il regolamento (UE) n. .../2013 (in appresso "programma quadro Orizzonte 2020") può partecipare al programma AAL, a condizione di soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione. Ai fini della presente decisione, gli Stati membri e i paesi associati che soddisfano la condizione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sono considerati Stati partecipanti.

Articolo 2

Contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario massimo dell'Unione a copertura dei costi amministrativi ed operativi del programma AAL è pari a 175 000 000 EUR. Il contributo è prelevato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati alle pertinenti parti del programma specifico di attuazione del programma quadro Orizzonte 2020, istituito dalla decisione .../2013/UE conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. L'impegno finanziario annuale dell'Unione al programma AAL non supera quello degli Stati partecipanti.

3. La percentuale del contributo finanziario dell'Unione destinata a contribuire ai costi amministrativi del programma comune AAL ammonta al massimo al 6%.

Articolo 3

Condizioni applicabili al contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario dell'Unione è subordinato alle seguenti condizioni:
 - (a) la fornitura della prova, da parte degli Stati partecipanti, dell'istituzione del programma AAL conformemente agli allegati I e II;
 - (b) la designazione, da parte degli Stati partecipanti o degli organismi da essi designati, dell'associazione AAL (*Ambient Assisted Living*), un'associazione senza scopo di lucro di diritto belga (in appresso "associazione AAL"), come la struttura incaricata dell'attuazione del programma AAL e di assegnazione e monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione;
 - (c) l'impegno, da parte di ciascuno Stato partecipante, a contribuire al finanziamento del programma AAL;
 - (d) la fornitura della prova, da parte dell'associazione AAL, della sua capacità di attuare il programma AAL, compresi l'allocazione e il monitoraggio del contributo dell'Unione nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - (e) l'istituzione di un modello di gestione del programma AAL in conformità all'allegato III.
2. Nel corso dell'attuazione del programma AAL, il contributo finanziario dell'Unione è inoltre subordinato alle seguenti condizioni:
 - (a) l'attuazione da parte dell'associazione AAL degli obiettivi del programma AAL indicati all'allegato I e delle attività indicate all'allegato II, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. [regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], alle condizioni di cui all'articolo 5 della presente decisione;
 - (b) il consolidamento di un modello di gestione appropriato ed efficiente, conformemente all'allegato III;
 - (c) il rispetto da parte dell'associazione AAL degli obblighi di relazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - (d) il rispetto degli impegni assunti da parte di ogni Stato partecipante di cui paragrafo 1, lettera c) e degli impegni annuali di contribuire al finanziamento del programma AAL.

Articolo 4

Condizioni applicabili al contributo finanziario dell'Unione

1. I contributi degli Stati partecipanti consistono in:
 - (a) contributi finanziari alle azioni indirette sostenute nell'ambito del programma AAL in conformità all'allegato II;

- (b) contributi in natura corrispondenti ai costi amministrativi sostenuti dalle amministrazioni nazionali nell'attuazione concreta del programma AAL in conformità all'allegato II.

Articolo 5

Regole di partecipazione e diffusione

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. .../2013 [regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], l'associazione AAL è considerata un organismo di finanziamento ed eroga un contributo finanziario alle azioni indirette conformemente all'allegato II della presente decisione.
2. In deroga all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. .../2013 [regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], la capacità finanziaria dei richiedenti è verificata dall'organismo di gestione del programma nazionale designato in conformità alle regole di partecipazione ai programmi nazionali designati.
3. In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../2013 [regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], le convenzioni di sovvenzione con i partecipanti sono stipulate dall'agenzia di gestione del programma nazionale designata.
4. In deroga all'articolo 19, [paragrafo 1 e paragrafi da 5 a 7] e agli articoli da 22 a 29 del regolamento (UE) n. .../2013 [regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], le norme di finanziamento dei programmi nazionali designati si applicano alle sovvenzioni gestite dalle agenzie di gestione del programma nazionale designate.
5. In deroga agli articoli da 38 a 46 del regolamento (UE) n. .../2013 [regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], si applicano le norme dei programmi nazionali che disciplinano i risultati, i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e ai risultati.

Articolo 6

Attuazione del programma AAL

1. Il programma AAL è attuato in base a programmi di lavoro annuali conformemente all'allegato II.

Articolo 7

Accordi tra l'Unione e l'associazione AAL

1. Fatta salva una valutazione ex-ante positiva dell'associazione AAL ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione, a nome dell'Unione, stipula con l'associazione AAL un accordo di delega e accordi annuali di trasferimento di fondi.
2. L'accordo di delega di cui al paragrafo 1 è concluso a norma dell'articolo 58, paragrafo 3 e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Tale accordo precisa:
 - (a) i requisiti del contributo dell'associazione AAL per quanto riguarda gli indicatori pertinenti tra quelli di prestazione di cui all'allegato II della

decisione (UE) n. .../2013 [il programma specifico recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020];

- (b) i requisiti del contributo dell'associazione AAL per quanto riguarda il monitoraggio previsto dalla decisione (UE) n. .../2013 [il programma specifico recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020];
- (c) gli indicatori di prestazione specifici necessari per il monitoraggio del funzionamento dell'associazione AAL a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;
- (d) le modalità di fornitura dei dati e delle informazioni necessari a consentire alla Commissione di adempiere i propri obblighi di divulgazione e di relazione.

Articolo 8

Cessazione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione

1. Qualora il programma AAL non sia attuato conformemente alle condizioni di cui all'articolo 3, la Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione, in funzione del grado di attuazione del programma.
2. Qualora gli Stati partecipanti non contribuiscano, o contribuiscano in maniera parziale o tardiva al finanziamento del programma AAL, la Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione tenendo conto dell'importo del finanziamento allocato dagli Stati partecipanti per l'attuazione del programma AAL.

Articolo 9

Audit ex post

1. Le agenzie di gestione dei programmi nazionali designate effettuano audit ex post delle spese relative alle azioni indirette, a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. ... [programma quadro Orizzonte 2020].
2. La Commissione può decidere di effettuare essa stessa gli audit di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nell'esecuzione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ¹⁹ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio,

¹⁹ GUL 136 del 31.5.1999, pag. 1.

dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro la frode e altre irregolarità²⁰, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad una convenzione di sovvenzione o ad una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati ai sensi della presente decisione.

3. I contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione, risultanti dall'applicazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'associazione AAL, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini, nei limiti delle rispettive competenze.
4. L'associazione AAL concede al personale della Commissione e ad altre persone autorizzate dalla Commissione e dalla Corte dei conti, l'accesso alle proprie sedi e ai propri locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento degli audit di cui al paragrafo 3.
5. Nell'attuazione del programma AAL, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e, in particolare, a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l'Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) N. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Articolo 11

Comunicazione di informazioni

1. Su richiesta della Commissione, l'associazione AAL trasmette alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 12.
2. Gli Stati partecipanti presentano, per il tramite dell'associazione AAL, le informazioni richieste dal Parlamento europeo e dal Consiglio in merito alla gestione finanziaria del programma AAL.
3. La Commissione comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 nelle relazioni di cui all'articolo 12.

Articolo 12

Valutazione

1. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma AAL. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2018.
2. Al termine della partecipazione dell'Unione al programma AAL, ma non oltre il 31 dicembre 2022, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include i risultati della valutazione. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

²⁰ GUL 292 del 15.11.1996, pag. 2.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA AAL

1. Il programma AAL persegue i seguenti obiettivi:
 - 1.1. accelerare l'avvento di prodotti e servizi innovativi basati sulle TIC per l'invecchiamento attivo e in buona salute, a casa, nella comunità o sul lavoro, migliorando così la qualità della vita, l'autonomia, la partecipazione alla vita sociale, le competenze e l'occupabilità degli adulti più anziani e aumentando l'efficienza dell'assistenza sanitaria e sociale;
 - 1.2. mantenere e sviluppare ulteriormente una massa critica per la ricerca applicata, lo sviluppo e l'innovazione a livello dell'Unione nel campo dei prodotti e servizi basati sulle TIC per un invecchiamento attivo e sano;
 - 1.3. sviluppare soluzioni con un buon rapporto costi-benefici, definendo anche le relative norme di interoperabilità e promuovendo la localizzazione e l'adattamento di soluzioni comuni che siano compatibili con le diverse preferenze sociali e i diversi aspetti regolamentari a livello nazionale o regionale, rispettino la vita privata e la dignità degli adulti più anziani e, se del caso, consentano l'accesso ai servizi nelle zone rurali e periferiche o siano disponibili per altre categorie di persone, come le persone con disabilità.
2. Il programma AAL crea un ambiente propizio alla partecipazione delle piccole e medie imprese.
3. Il programma AAL si concentra sulla ricerca e l'innovazione "vicina al mercato" e integra le relative attività di ricerca e di innovazione a lungo termine e su ampia scala previste nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020, nonché altre iniziative europee e nazionali. Esso contribuisce inoltre all'attuazione del partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute.

ALLEGATO II

ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA AAL

I. Azioni indirette

1. L'attuazione del programma AAL sostiene principalmente progetti di ricerca e innovazione per l'invecchiamento attivo e in buona salute orientati al mercato, che dimostrino la capacità di sfruttare i risultati in un arco di tempo realistico. Il finanziamento di tali azioni indirette nell'ambito del programma AAL è erogato essenzialmente sotto forma di sovvenzioni, ma può anche avvenire in altri modi, ad esempio attraverso premi, appalti pre-commerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative.
2. Inoltre, possono beneficiare dell'aiuto le azioni rivolte ad attività di intermediazione, promozione del programma, sensibilizzazione nei confronti delle attuali capacità, diffusione di soluzioni innovative e le azioni intese a mettere in relazione le organizzazioni e gli investitori sul versante dell'offerta e della domanda di tali soluzioni.
3. Possono essere sostenute anche le azioni dirette a migliorare la qualità delle proposte, gli studi di fattibilità e i seminari. Si può prevedere una collaborazione con le regioni dell'Unione per ampliare il gruppo di soggetti partecipanti al programma AAL.

II. Attuazione

1. Il programma AAL è attuato in base a programmi di lavoro annuali che individuano i temi degli inviti a presentare proposte.
2. I programmi di lavoro annuali sono approvati dalla Commissione per l'erogazione della partecipazione finanziaria dell'Unione.
3. L'attuazione del programma AAL prevede consultazioni delle parti interessate (compresi i responsabili delle decisioni negli enti pubblici, i rappresentanti degli utenti, i fornitori di servizi e assicurazioni privati, nonché il mondo dell'industria, comprese le piccole e medie imprese) in merito alle priorità nella ricerca applicata e nell'innovazione.
4. L'attuazione del programma AAL tiene conto delle tendenze demografiche e della ricerca demografica onde fornire soluzioni che riflettano la situazione sociale ed economica in tutta l'Unione.
5. Si tiene adeguatamente conto delle eventuali questioni di genere, etiche e connesse alla tutela della vita privata, in conformità alle linee guida internazionali.
6. In linea con la "vicinanza al mercato" che caratterizza il programma AAL e nel rispetto delle norme del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, l'associazione AAL stabilisce obiettivi di prestazione minimi adeguati relativamente ai tempi di concessione delle sovvenzioni e di pagamento in conformità alle [regole di partecipazione e] e al [regolamento finanziario] e garantisce la conformità agli stessi da parte degli Stati partecipanti nel corso dell'attuazione del programma AAL.
7. Ciascuno Stato partecipante favorisce la partecipazione di organizzazioni che rappresentano il versante della domanda.

8. Ciascuno Stato partecipante cofinanzia i progetti selezionati dei partecipanti ai loro programmi nazionali tramite le agenzie nazionali di gestione di tali programmi designate. Tali agenzie ripartiscono poi i fondi dell'Unione provenienti dall'associazione AAL, in base a una descrizione del progetto comune, che fa parte di un accordo tra le agenzie nazionali designate per la gestione del programma e i rispettivi partecipanti per ciascun progetto finanziato.
9. Dopo la chiusura di un invito a presentare proposte di progetto, l'associazione AAL procede ad un controllo centrale di ammissibilità in cooperazione con le agenzie nazionali designate per la gestione del programma. Tale controllo è effettuato in base a criteri comuni di ammissibilità pubblicati con l'invito a presentare proposte.
10. L'associazione AAL, assistita dalle agenzie nazionali di gestione del programma, verifica il soddisfacimento di ulteriori criteri nazionali di ammissibilità indicati di volta in volta negli inviti a presentare proposte di progetto.
11. I criteri di ammissibilità nazionali riguardano esclusivamente lo status giuridico e finanziario dei singoli candidati e non il contenuto della proposta e comprendono i seguenti aspetti:
 - 11.1. tipo di candidato, compresi status giuridico e finalità;
 - 11.2. responsabilità e validità, compresi solidità finanziaria, rispetto di obblighi fiscali e sociali.
12. Le proposte di progetti ammissibili sono valutate e selezionate dall'associazione AAL con l'assistenza di esperti indipendenti, in funzione di criteri di valutazione comuni e trasparenti fissati nell'invito a presentare proposte. La graduatoria delle proposte selezionate, una volta adottata dall'assemblea generale dell'associazione AAL, è vincolante per gli Stati partecipanti.
13. Se un partecipante a un progetto non soddisfa uno o più dei criteri nazionali di ammissibilità o se il corrispondente impegno di bilancio nazionale ha esaurito i fondi, il comitato esecutivo dell'associazione AAL può decidere di effettuare, a livello centrale e con l'assistenza di esperti indipendenti, un'ulteriore valutazione indipendente della proposta in questione che non preveda la partecipazione del candidato in questione o che preveda un altro candidato proposto come alternativa.
14. Le questioni di natura giuridica e finanziaria riguardanti i partecipanti ai progetti selezionati per il finanziamento sono trattate dalle agenzie nazionali designate per la gestione del programma, in applicazione alle norme e ai principi amministrativi nazionali vigenti.

ALLEGATO III

GESTIONE DEL PROGRAMMA AAL

La struttura organizzativa del programma AAL è descritta qui di seguito.

1. L'associazione AAL, un'associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, costituisce la struttura specifica di esecuzione creata dagli Stati membri partecipanti.
2. L'associazione AAL è responsabile dell'esecuzione di tutte le attività del programma AAL. Rientrano tra i compiti dell'associazione AAL la gestione dei contratti e del bilancio, l'elaborazione dei programmi annuali di lavoro, l'organizzazione degli inviti a presentare proposte nonché la realizzazione della valutazione e della graduatoria delle proposte ammissibili al finanziamento.
3. L'associazione AAL è inoltre incaricata di sorvegliare i progetti e trasferisce i corrispondenti pagamenti dei contributi dell'Unione alle agenzie nazionali di gestione designate. Essa organizza inoltre attività di divulgazione.
4. L'associazione AAL è gestita dall'assemblea generale, che è l'organo decisionale del programma AAL. Essa nomina i membri del comitato esecutivo e sovrintende all'attuazione del programma AAL, in particolare per quanto riguarda l'approvazione dei programmi di lavoro annuali, l'assegnazione delle risorse nazionali ai progetti e la gestione delle nuove domande di adesione. L'assemblea funziona secondo il principio di un voto per paese. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, tranne che per le decisioni relative alla successione, all'ammissione o all'esclusione di membri o allo scioglimento dell'associazione, per le quali possono essere definite condizioni di voto particolari nello statuto dell'associazione.
5. La Commissione partecipa alle riunioni dell'assemblea generale in qualità di osservatore e approva il programma di lavoro annuale. La Commissione è invitata a tutte le riunioni dell'associazione AAL e può prendere parte alle discussioni. La Commissione riceve tutti i documenti distribuiti in relazione all'assemblea generale dell'associazione AAL.
6. Il comitato esecutivo AAL, costituito da almeno un presidente, un vicepresidente e un tesoriere, è eletto dall'assemblea generale col compito di esercitare specifiche responsabilità di gestione come la pianificazione finanziaria, l'assunzione del personale e la conclusione di contratti. È il rappresentante legale dell'associazione e rende conto all'assemblea generale.
7. L'unità di gestione centrale che fa parte dell'associazione AAL ha la responsabilità di gestire a livello centrale l'attuazione del programma AAL, in stretto coordinamento e cooperazione con le agenzie nazionali di gestione del programma, che sono autorizzate dagli Stati partecipanti a svolgere attività correlate alla gestione dei progetti e ad aspetti amministrativi e giuridici riguardanti i partecipanti nazionali, nonché a collaborare alla valutazione e alla negoziazione di proposte di progetti. L'unità centrale e le agenzie nazionali di gestione del programma lavorano assieme e costituiscono l'unità di gestione sotto la supervisione dell'associazione AAL.
8. Un consiglio consultivo è composto da rappresentanti dell'industria, degli utenti e delle altre parti interessate, in modo tale da riflettere un equilibrio generazionale e di genere, e formula raccomandazioni sulle priorità e sui temi da trattare negli inviti a presentare proposte per il programma AAL.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (AAL-*Active and Assisted Living*, in appresso "il programma AAL") avviato congiuntamente da più Stati membri.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB²¹

Ricerca e sviluppo tecnologico: Programma quadro Orizzonte 2020.
Agenda digitale, azione 78: rafforzamento del programma comune AAL

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**²²
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Europa 2020
Unione dell'innovazione
Agenda digitale europea
Spazio europeo della ricerca

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Il principale obiettivo operativo della presente proposta legislativa, ossia la partecipazione dell'Unione a un programma comune di ricerca e sviluppo e di innovazione avviato da vari Stati membri a sostegno di una vita attiva e autonoma, è già stato previsto nel programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico Orizzonte 2020 e nel suo specifico programma "Sfide per la società".

Gli obiettivi strategici associati all'obiettivo operativo sono:

- (2) istituire e gestire il programma AAL
- (3) avviare misure di sostegno del programma
- (4) avviare e cofinanziare progetti collaborativi di ricerca e innovazione con prospettive di mercato di 2-3 anni

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

²¹ ABM: *Activity Based Management* (gestione per attività) – ABB: *Activity Based Budgeting* (bilancio per attività).

²² A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Il programma AAL combinerà risorse unionali, nazionali e private finalizzate alla ricerca di soluzioni innovatrici nel campo delle TIC che permettano ai cittadini europei di invecchiare bene e restare autonomi; contribuirà inoltre alla sostenibilità globale delle cure loro riservate e creerà nuove opportunità economiche per le imprese europee.

Il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione è sostanziale per i motivi esposti qui di seguito.

Grazie all'intervento dell'Unione potrà essere creato un nuovo quadro giuridico in grado di combinare fondi nazionali e unionali nell'ambito di una strategia comune, per stimolare la collaborazione internazionale su progetti innovativi nel campo della ricerca e sviluppo, coinvolgendo in particolare le PMI. Questo non sarebbe possibile con le strutture esistenti.

Il programma AAL permetterà di far fronte alla sfida posta dall'invecchiamento demografico favorendo l'avvento di nuovi prodotti e servizi innovativi basati sulle TIC che consentiranno alle persone anziane di vivere in maniera indipendente e autonoma, con una migliore qualità di vita e con costi di assistenza ridotti. Questi obiettivi saranno raggiunti in modo coerente e non frammentario grazie ad una maggiore massa critica che permetterà soluzioni interoperabili e più efficaci sotto il profilo dei costi.

L'industria, e in particolare le PMI, godranno di un sostegno più efficace grazie alla massa critica creata e alla coerenza dell'approccio europeo seguito per elaborare soluzioni interoperabili. Inoltre sarà possibile adattare le soluzioni del programma comune alle regolamentazioni e alle preferenze sociali a livello nazionale e regionale. Si tratta di un importante prerequisito per lo sfruttamento commerciale e lo sviluppo del mercato, che favorisce senz'altro la partecipazione delle PMI.

Il sistema proposto creerà infine incentivi per maggiori investimenti nazionali e industriali nella R&S e nell'innovazione nel campo delle TIC per invecchiare bene e contribuirà quindi alla realizzazione dell'obiettivo di consacrare il 3% del PIL europeo alla R&S.

Nella presente scheda finanziaria non si è tenuto conto del valore aggiunto macroeconomico per la società e l'economia europee che si otterrà grazie allo sfruttamento dei risultati del programma comune.

1.4.4. *Indicatori di risultato e di incidenza*

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

La struttura specifica di esecuzione sorveglia gli indicatori di risultato e di impatto per l'obiettivo specifico definiti nel programma quadro per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020 e informa annualmente la Commissione sulla situazione.

Si attendono i seguenti risultati che saranno misurati attraverso i relativi indicatori:

Effetto leva sugli investimenti e sugli sforzi nazionali, grazie a incentivi agli investimenti nell'ambito di strategie comuni e dell'attuazione congiunta.

Indicatori: i) numero di paesi partecipanti; ii) impegni e pagamenti degli Stati partecipanti; iii) risorse nazionali impegnate e spese per progetti nell'ambito del programma comune; iv) risorse investite dall'industria e dagli altri interessati attraverso la partecipazione e il cofinanziamento dei progetti.

Migliore coerenza a livello europeo tra attività di R&S e innovazione nel campo delle TIC per invecchiare bene, ovviando all'attuale frammentazione degli sforzi grazie all'elaborazione di strategie comuni e di inviti comuni a presentare proposte che beneficiano di una massa critica.

Indicatori: questo risultato sarà effettivamente conseguito se il programma comune diventa pienamente operativo con un numero significativo di paesi partecipanti.

Efficacia del programma: grazie alla certezza della disponibilità di risorse nazionali, a un punto centralizzato di presentazione, di valutazione e di selezione delle proposte, a un sistema europeo, semplice e basato su norme nazionali conosciute, per la ricerca e l'innovazione collaborativa applicata e orientata al mercato. sarà possibile ottenere forme nuove e più efficaci di sostegno a favore dei partecipanti, in particolare delle piccole e medie imprese, incrementando in questo modo gli investimenti dell'industria e accorciando i tempi necessari per la commercializzazione e lo sfruttamento dei risultati.

Indicatori: v) periodo intercorrente tra la presentazione della proposta e l'avvio del progetto; vi) numero di piccole e medie imprese partecipanti; vii) costi complessivi di funzionamento del programma comune.

Vantaggi economici e sociali importanti e contributo al conseguimento dei principali obiettivi politici: questo obiettivo sarà misurato nell'ambito della valutazione indipendente prevista a metà percorso e alla fine del programma, oltre agli altri indicatori illustrati.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Il programma AAL combinerà risorse unionali, nazionali e private finalizzate alla ricerca di soluzioni innovatrici nel campo delle TIC che permettano ai cittadini europei di invecchiare bene e restare autonomi; contribuirà inoltre alla sostenibilità globale delle cure loro riservate e creerà nuove opportunità economiche per le imprese europee.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione è sostanziale per i motivi esposti qui di seguito.

- L'intervento dell'Unione consentirà la prosecuzione dell'attuale programma AAL, combinando risorse nazionali e unionali nell'ambito di una strategia comune, per stimolare la collaborazione internazionale su progetti nel campo della ricerca e sviluppo e dell'innovazione, coinvolgendo in particolare le PMI. Questo non sarebbe possibile con le strutture esistenti.
- Il programma AAL permetterà di far fronte alla sfida posta dall'invecchiamento demografico favorendo l'avvento di nuovi prodotti e servizi innovativi basati sulle TIC che consentiranno alle persone anziane di vivere in maniera indipendente e autonoma, con una migliore qualità di vita e con costi di assistenza ridotti. Questi obiettivi saranno raggiunti in modo coerente e non frammentario grazie ad una maggiore massa critica che permetterà soluzioni interoperabili e più efficaci sotto il profilo dei costi.
- L'industria, e in particolare le PMI, godranno di un sostegno più efficace grazie alla massa critica creata e alla coerenza dell'approccio europeo seguito per

elaborare soluzioni interoperabili. Inoltre sarà possibile adattare le soluzioni del programma comune alle regolamentazioni e alle preferenze sociali a livello nazionale e regionale. Si tratta di un importante prerequisito per lo sfruttamento commerciale e lo sviluppo del mercato, che favorisce senz'altro la partecipazione delle PMI.

- Il sistema proposto creerà infine incentivi per maggiori investimenti nazionali e industriali nella R&S e nell'innovazione nel campo delle TIC per invecchiare bene e contribuirà quindi alla realizzazione dell'obiettivo di consacrare il 3% del PIL europeo alla R&S.

Nella presente scheda finanziaria non si è tenuto conto del valore aggiunto macroeconomico per la società e l'economia europee che si otterrà grazie allo sfruttamento dei risultati del programma comune.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Secondo la valutazione intermedia del precedente programma comune AAL nell'ambito del 7° PQ gli insegnamenti tratti sono i seguenti:

- è opportuno che il programma AAL venga proseguito in quanto offre un chiaro valore aggiunto, in particolare per le PMI, e contribuisce a creare la necessaria massa critica a livello europeo per la ricerca e l'innovazione sull'invecchiamento in buone condizioni e a portare sul mercato i prodotti e servizi in questo settore;
- occorre focalizzare l'attenzione su come gli attori dell'innovazione regionale (soprattutto le PMI) possono comprendere e affrontare il mercato europeo;
- occorre migliorare l'efficienza operativa, in particolare per quanto riguarda i tempi di concessione delle sovvenzioni e i pagamenti;
- occorre rafforzare il coinvolgimento dei fornitori di servizi, ed in particolare degli utenti finali, sin dalle prime fasi della progettazione, nelle specifiche dell'invito a presentare proposte e nella valutazione.

Tali insegnamenti sono stati presi in considerazione nella definizione del programma AAL2.

1.5.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Il primo partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute (PEI AHA)²³, punta sull'importante ruolo svolto dalle soluzioni TIC per conseguire l'obiettivo di aumentare di due anni la speranza di vita in buona salute dei cittadini entro il 2020, oltre a migliorare la loro qualità della vita e l'efficienza dei sistemi di assistenza in Europa. Il piano strategico di attuazione ("il piano") stabilisce le priorità per accelerare e ampliare l'innovazione nel campo dell'invecchiamento attivo e in buona salute in tutta l'Europa, nei tre seguenti settori: prevenzione e promozione della salute; assistenza e cure; vita indipendente e inclusione sociale. Il lancio, da parte del Consiglio, del partenariato PEI AHA rafforza la futura pertinenza del programma AAL e del suo seguito. Il programma AAL è una componente fondamentale per attuare il piano, in quanto si concentra sulla cosiddetta "valle della morte" nella catena dell'innovazione. Il programma AAL trarrà a sua volta vantaggio dal partenariato europeo per l'innovazione, poiché quest'ultimo accelererà la

²³ COM(2012) 83 final del 29 febbraio 2012.

creazione di mercati e la diffusione di prodotti e servizi su vasta scala e contribuirà a migliorare le condizioni quadro per il mercato, come ad esempio la normalizzazione e l'interoperabilità, che non sono coperte dal programma, ma sono citate nella valutazione e nelle consultazioni come ostacoli alla diffusione.

Il programma AAL è integrato da importanti iniziative nazionali, come l'iniziativa nazionale a sostegno di una vita autonoma e attiva per gli anziani in Germania, la piattaforma per l'innovazione nel campo dell'assistenza all'autonomia nel Regno Unito e la piattaforma sull'innovazione nell'invecchiamento in Francia.

Grazie a questi programmi correlati tra loro, che insieme coprono una parte significativa della "filiera" della ricerca e dell'innovazione, l'Europa gode di una posizione di forza unica a livello mondiale nel settore delle TIC per quanto riguarda l'invecchiamento in buone condizioni. Il programma AAL integra bene la ricerca a più lungo termine nel campo delle TIC e dell'invecchiamento del programma Orizzonte 2020 e le soluzioni basate sulle TIC che offre possono essere a loro volta incluse nelle attività di innovazione e convalida del mercato nell'ambito del programma Orizzonte 2020.

Il programma AAL è inoltre complementare all'iniziativa di programmazione congiunta (IPC) "Vivere di più, vivere meglio"²⁴ sul cambiamento demografico che riunisce 13 paesi europei, per sfruttare le nuove conoscenze scientifiche nella definizione delle future politiche sull'invecchiamento, basate su un'ampia gamma di discipline di ricerca. Il programma AAL può offrire il contesto per l'attuazione dell'attività di ricerca multidisciplinare dell'iniziativa di programmazione congiunta arricchendola dell'esperienza degli utenti e condividendo al contempo le metodologie di ricerca, come ad esempio l'approccio che tiene conto di tutte le fasi della vita.

La proposta di decisione della Commissione sull'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per il 2012-2020, considera l'"Innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo" uno dei temi prioritari nell'ambito delle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) per il periodo 2014-2015.

Nel complesso, queste iniziative coprono gran parte degli aspetti della catena dell'innovazione, che vanno dalla ricerca fondamentale all'adozione da parte del mercato, come raccomandato da una serie di valutazioni indipendenti sui programmi di ricerca e innovazione dell'UE, nonché da vari documenti strategici dell'UE.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'1.1.2014 fino al 31.12.2023
- Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020 per stanziamenti di impegno e dal 2014 al 2023 per stanziamenti di pagamento.

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

²⁴ COM(2008) 468, Per una programmazione congiunta della ricerca.

1.7. Modalità di gestione previste²⁵

Gestione centralizzata diretta a opera della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– agenzie esecutive

– organismi istituiti dall'Unione europea²⁶

– organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

É stata istituita una struttura di esecuzione specifica per la gestione dell'iniziativa, l'associazione AAL (Ambient Assisted Living), amministrata dai paesi partecipanti. Il contributo finanziario dell'Unione all'iniziativa sarà erogato tramite questa organizzazione. Gli organismi di finanziamento nazionali o le agenzie delegate gestiranno il contributo finanziario dell'UE e stipuleranno convenzioni di sovvenzione con le organizzazioni che cercano un sostegno finanziario per attività di ricerca collaborativa e innovazione.

Osservazioni rilevanti:

Il contributo finanziario dell'Unione europea sarà versato all'apposito ente di gestione istituito dagli Stati partecipanti, incaricato di gestire il programma. Il contributo finanziario dell'Unione sarà soggetto all'approvazione del programma di lavoro e all'adozione dei relativi impegni finanziari a livello nazionale.

La struttura organizzativa del programma AAL comprende i seguenti soggetti:

L'associazione AAL, creata come struttura specifica di esecuzione dagli Stati partecipanti, firmerà con la Commissione europea un accordo di delega e accordi annuali per il trasferimento di fondi per ricevere i finanziamenti annuali dal programma quadro. L'associazione sarà responsabile dell'esecuzione di tutte le attività del programma AAL e sarà posta sotto la direzione di un direttore, il quale sarà il rappresentante legale dell'associazione.

L'associazione AAL sarà responsabile dell'esecuzione di tutte le attività del programma AAL. Rientrano tra i suoi compiti la gestione dei contratti e del bilancio, l'elaborazione dei programmi annuali di lavoro, l'organizzazione degli inviti a presentare proposte nonché la realizzazione della valutazione e della graduatoria dei progetti. Inoltre, l'associazione AAL controlla i progetti ed trasferisce i

²⁵ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

²⁶ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

corrispondenti fondi dell'UE alle agenzie nazionali di gestione designate. Essa organizza inoltre attività di divulgazione.

L'associazione AAL è gestita dall'assemblea generale, che è l'organo decisionale del programma AAL; essa nomina i membri del consiglio di amministrazione e sovrintende all'attuazione del programma, in particolare per quanto riguarda l'approvazione dei programmi di lavoro annuali, l'assegnazione delle risorse nazionali ai progetti e le nuove domande di partecipazione. L'assemblea opererà sulla base del principio "un paese, un voto" e adotterà decisioni a maggioranza semplice. La Commissione parteciperà alle riunioni dell'assemblea generale in qualità di osservatore.

Il consiglio di amministrazione dell'associazione AAL, costituito da un direttore e da due vicedirettori, (oppure da un vicedirettore e un tesoriere), sarà eletto col compito di esercitare specifiche responsabilità di gestione come la pianificazione finanziaria, l'assunzione del personale e la conclusione di contratti. Il consiglio di amministrazione è il rappresentante legale dell'associazione e rende conto all'assemblea generale.

Le agenzie nazionali di gestione del programma sono autorizzate dagli Stati membri partecipanti a svolgere attività correlate alla gestione dei progetti e ad aspetti amministrativi e giuridici per i partecipanti nazionali ad un progetto, nonché a collaborare alla valutazione e alla negoziazione di proposte di progetti. Le agenzie nazionali lavorano sotto la supervisione dell'associazione AAL.

Un consiglio consultivo composto da rappresentanti dell'industria e delle parti interessate formula raccomandazioni sulle priorità e sui temi da trattare negli inviti a presentare proposte per il programma AAL.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Conformemente al programma quadro per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020, la struttura specifica di esecuzione sorveglia annualmente l'attuazione del programma AAL e tiene informata la Commissione, se del caso. Il programma sarà monitorato mediante relazioni annuali elaborate dalla struttura specifica di esecuzione. Tali relazioni daranno un resoconto dettagliato dell'attuazione del programma in funzione degli indicatori illustrati nella sezione 1.4.4.

Dopo tre anni di funzionamento sarà effettuata una valutazione intermedia con l'aiuto di esperti indipendenti, nella quale saranno valutati: 1) l'attuazione del programma in termini di maggiore integrazione sul piano scientifico, amministrativo e finanziario; 2) il valore aggiunto e l'efficacia dimostrata dal programma nel conseguimento degli obiettivi prestabiliti. Al termine del programma sarà effettuata una valutazione finale a cura di esperti esterni.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

1) I principali rischi riguardano la capacità della struttura specifica di esecuzione di gestire le risorse dell'Unione e l'efficace controllo delle agenzie nazionali coinvolte nelle attività quotidiane di funzionamento del programma.

2) Un altro problema è posto dal garantire una protezione efficace contro le frodi ed eventuali perdite finanziarie vista la massiccia presenza di PMI e l'adozione di una gestione centralizzata indiretta.

3) Un terzo elemento di rischio riguarda la capacità dei paesi interessati a finanziare i loro contributi al programma.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Per quanto riguarda i rischi 1 e 2 di cui sopra, si veda la sezione 2.3.

In merito al rischio 3 descritto sopra, le salvaguardie prevedono che i fondi UE siano erogati unicamente una volta comprovati gli impegni finanziari nazionali sia a livello degli accordi annuali di trasferimento di fondi, sia in termini di pagamenti ai partecipanti nazionali ai progetti del programma. Un'ulteriore salvaguardia è costituita dal fatto che i fondi dell'UE non possono superare il 50% dei fondi pubblici totali previsti dal programma e che la quota del contributo dell'UE alle spese amministrative non può superare il 6% del totale del contributo unionale.

2.2.3. Costi e benefici dei controlli e probabile tasso di non conformità

Conformemente all'articolo 7 della decisione relativa al programma, il sistema di controllo istituito per l'attuazione del programma sarà progettato in modo tale da fornire garanzie ragionevoli circa l'adeguata gestione dei rischi connessi con l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte, nonché della legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo in debito conto il carattere particolare del programma AAL in quanto partenariato pubblico-pubblico. Il sistema di controllo garantisce un equilibrio appropriato fra fiducia e controllo, tenendo conto dei costi amministrativi e degli altri costi di controllo a tutti i livelli, soprattutto per i partecipanti, in modo che

possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del programma quadro Orizzonte 2020.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

L'articolo 3 della decisione che istituisce il programma AAL stabilisce che il contributo dell'Unione è subordinato al rispetto, da parte dell'associazione AAL, degli obblighi di relazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A norma dell'articolo 8, la Commissione può cessare, ridurre o sospendere il proprio contributo.

L'accordo di delega da concludersi tra la Commissione e l'associazione AAL in conformità all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 specificherà che la Commissione sorveglierà le attività dell'associazione AAL, in particolare tramite la realizzazione di audit.

Nell'ambito dell'accordo dettagliato tra la Commissione e la struttura specifica di gestione saranno attuate altre misure antifrode.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
			di paesi EFTA ²⁸	di paesi candidati ²⁹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
	Numero 09 04 03 01 Migliorare la salute e il benessere di tutti lungo tutto l'arco della vita.	Diss./Non diss. (27)				
1A		Diss./Non diss.	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ

²⁷ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

²⁸ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²⁹ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero 1A	[Denominazione.....]
--	--------------	-------------------------------

DG: CNECT			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
• Stanziamenti operativi													
Numero 09 04 03 01	Impegni	(1)	25	25	25	25	25	25	25				175
	Pagamenti	(2)	2,7	10	17,3	24,7	24,7	24,7	24,7	23,2	15,8	7,2	175
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)											
	Pagamenti	(2a)											
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ³⁰													
Numero della linea di bilancio		(3)											
TOTALE degli stanziamenti per la DG CNECT	Impegni	=1+1a +3	25	25	25	25	25	25	25				175
	Pagamenti	=2+2a +3	2,7	10	17,3	24,7	24,7	24,7	24,7	23,2	15,8	7,2	175

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	25	25	25	25	25	25	25				175
	Pagamenti	(5)	2,7	10	17,3	24,7	24,7	24,7	24,7	23,2	15,8	7,2	175

³⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,008	0,008	0,038	0,008	0,008	0,008	0,038				0,116
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale	Impegni	= 4+6	25,00 8	25,00 8	25,03 8	25,00 8	25,00 8	25,00 8	25,03 8				175,116
	Pagamenti	= 5+6	2,708	10,00 8	17,33 8	24,70 8	24,70 8	24,70 8	24,73 8	23,2	15,8	7,2	175,116

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi		(4)											
		(5)											
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)											
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	= 4+6	25,008	25,0 08	25,03 8	25,00 8	25,00 8	25,00 8	25,03 8				175,116
	Pagamenti	= 5+6	2,708	10,0 08	17,33 8	24,70 8	24,70 8	24,70 8	24,73 8	23,2	15,8	7,2	175,116

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	“Spese amministrative”
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL E
DG: CNECT														
• Risorse umane				0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262				1,834
• Altre spese amministrative				0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024				0,168
TOTALE DG CNECT			Stanziamenti	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286				2,002

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286					2,002
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				TOTAL E
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	25,294	25,294	25,324	25,294	25,294	25,294	25,324				177,118
	Pagamenti	2,994	10,294	17,624	24,994	24,994	24,994	25,024	23,2	15,8	7,2	177,118

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE								
	RISULTATI																	
	Tipo ³¹	Costo medio	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1³²...																		
Risultato 1	Creazione e funzionamento del programma comune (*)	1,5/anno	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	7	10,5
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1			1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	7	10,5
OBIETTIVO SPECIFICO 2...																		
Risultato 2	Azione di sostegno	0,200	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	35	7
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2			5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	35	7
OBIETTIVO SPECIFICO 3...																		
Risultato 3	Progetti (*)	2	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	175	164,5
Totale parziale dell'obiettivo specifico 3			25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	175	164,5

³¹ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

³² Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".

COSTO TOTALE		25		25		25		25		25		25		25		175
---------------------	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	-----

(*) Il costo della gestione centrale del programma comune AAL è sostenuto fino al 6% del contributo UE e include i costi di valutazione della proposta.

(**) Supponendo un costo totale medio per progetto di 4 milioni di euro, coperto per il 50% da finanziamenti pubblici ripartiti tra la l'UE e gli Stati partecipanti in funzione del rapporto tra i rispettivi impegni annuali (stimato a ~40-50%).

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1 Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale											
Risorse umane	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262				1,834
Altre spese amministrative	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180				1,260
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,442	0,442	0,442	0,442	0,442	0,442	0,442				3,094

Esclusa la RUBRICA 5³³ del quadro finanziario pluriennale											
Risorse umane											
Altre spese di natura amministrativa	0,008	0,008	0,038	0,008	0,008	0,008	0,038				0,116
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,008	0,008	0,038	0,008	0,008	0,008	0,038				0,116

TOTALE	0,450	0,450	0,480	0,450	0,450	0,450	0,480				3,210
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--------------

Gli stanziamenti amministrativi richiesti saranno coperti dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

³³

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2 Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	2014	2015	2016	2017-2020	Totale
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	2	2	2	8	14
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)					
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)					
10 01 05 01 (ricerca diretta)					
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)³⁴					
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)					
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)					
XX 01 04 yy ³⁵	- in sede				
	- nelle delegazioni				
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)					
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)					
Altre linee di bilancio (specificare)					
TOTALE	2	2	2	8	14

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

I principali compiti connessi all'azione saranno:

- partecipazione della Commissione in qualità di osservatore alle riunioni dell'assemblea generale dell'associazione AAL, in ragione di quattro riunioni di due giorni all'anno (livello di direttore/capo unità)
- partecipazione ai seminari e alle azioni di divulgazione tre volte all'anno (livello capo unità)
- negoziazione, preparazione e pagamento delle convenzioni di sovvenzione con la struttura specifica di esecuzione (livello responsabile di progetto + livello assistente B/C)
- controllo dell'attuazione + assistenza alle valutazioni intermedia e ex post (livello responsabile di progetto)
- controllo finanziario e giuridico dell'attuazione del programma (livello

³⁴ AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ("intérimaire"); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

³⁵ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

responsabile finanziario).

Personale esterno

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale³⁶.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento minimo stimato indicato di seguito:

Stanziamanti in milioni di EUR (al terzo decimale)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Stati partecipanti	25	25	25	25	25	25	25				175
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati	25	25	25	25	25	25	25				175

Cofinanziamento

Sarà fornito un contributo massimo dell'Unione europea di 25 milioni di EUR all'anno, subordinatamente all'esecuzione di un investimento di almeno 25 milioni di EUR all'anno da parte degli Stati partecipanti che contribuiranno al programma AAL in misura pari almeno a 175 milioni di EUR, tra il 2014 e il 2020, mediante risorse nazionali.

Il contributo dell'UE ai costi operativi del programma AAL è al massimo il 6% del suo contributo totale al programma AAL.

Il contributo dell'UE rappresenta una percentuale fissa del finanziamento pubblico complessivo dei programmi nazionali partecipanti e non può in nessun caso superare il 50% del finanziamento pubblico del programma AAL. Questa percentuale fissa è definita nell'accordo tra la struttura di gestione specifica e la Commissione e si basa sull'impegno pluriennale degli Stati partecipanti e sul contributo dell'Unione europea.

Inoltre i progetti sono cofinanziati dagli organismi partecipanti ai progetti di ricerca e sviluppo selezionati in esito agli inviti a presentare proposte emessi nell'ambito del programma. Questi contributi dovrebbero ammontare come minimo a circa 300 milioni di EUR per la durata del programma.

³⁶ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.